



Provincia di Latina

Disciplina per il funzionamento della Struttura di Controllo e Valutazione

Art. 1
(Struttura di controllo e valutazione)

1. Il presente atto, in conformità alla normativa di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, disciplina l'istituzione, la procedura di nomina e la gestione amministrativa della Struttura di Controllo e Valutazione dell'ente (S.C.V.);
2. Il presente disciplinare costituisce un'appendice del vigente Regolamento di organizzazione dell'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 2
(Composizione e nomina)

1. La Struttura di Controllo e Valutazione è un organo collegiale costituito dal presidente e da due componenti;
2. Tutti i membri sono nominati dal Presidente della Provincia con proprio atto fra i soggetti che abbiano presentato la propria candidatura a seguito di specifico avviso pubblicato sul Sito web istituzionale dell'Ente.
3. La scelta avviene mediante la valutazione dei curricula professionali ed esperienziali presentati ed eventuale colloquio. Il procedimento di selezione è curato integralmente dal dirigente cui è attribuita la gestione funzionale dell'ufficio di staff della Presidenza;
4. Il provvedimento di nomina individua la durata in carica dei membri, eventualmente rinnovabili. In ogni caso, la durata in carica non dovrà superare il mandato elettivo del Presidente;
5. La struttura, anche se non interamente composta, continua ad esercitare le proprie funzioni dopo la cessazione fino alla riconferma o alla nomina del nuovo organismo.
6. I curricula dei componenti ed i relativi atti di nomina sono pubblicati sul Sito web istituzionale dell'Ente;
7. L'incarico conferito cessa per dimissioni dei componenti o revoca da parte del Presidente;
8. La revoca dei membri avviene con provvedimento motivato del Presidente nel caso di sopraggiunta incompatibilità. La revoca può essere altresì motivata da negligenza, imperizia o inerzia accertata nel corso dello svolgimento dell'incarico.

Art. 3
(Requisiti e incompatibilità)

1. I componenti della S.C.V. devono avere specifica e provata esperienza maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche;
2. I componenti sono nominati tra soggetti aventi i seguenti requisiti:

- Cittadinanza italiana o U.E.
 - Laurea magistrale (LM), laurea specialistica (LS) o quadriennale se conseguita nel previgente ordinamento, in ingegneria gestionale, economia e commercio, scienze politiche o giurisprudenza o lauree equivalenti. È richiesto, in alternativa, al possesso di una di queste lauree, un titolo di studio universitario, anche di I livello (L), purchè accompagnato da corsi universitari specialistici in materia di organizzazione e/o formazione del personale della pubblica amministrazione, del management, della pianificazione e del controllo di gestione, o della misurazione e valutazione delle performance.
3. Non possono far parte della S.C.V. soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;

Art. 4

(Organizzazione)

1. La Struttura di Controllo e Valutazione svolge la propria attività prevalentemente in forma collegiale. Le riunioni sono validamente costituite anche con la presenza di soli due componenti. Ogni attività svolta collegialmente, ivi comprese le eventuali decisioni, determinazioni o pareri, deve essere formalmente verbalizzata;
2. I singoli membri possono comunque essere sempre interpellati dal Presidente e dai dirigenti dell'ente per la formulazione di pareri su materie che attengano all'organizzazione ed ai sistemi di controllo della gestione.
3. Nell'ambito delle sue funzioni, la S.V.C.:
 - opera in condizione di autonomia e risponde esclusivamente al Presidente;
 - può richiedere direttamente ai dirigenti, senza ulteriori formalità, qualsiasi atto e notizia;
 - può effettuare accertamenti diretti e disporre ispezioni;
 - può affidare ai singoli membri attività istruttorie, di studio, di verifica e di ricerca in riferimento a problematiche specifiche, definendone modalità e tempi di esecuzione;
4. La S.V.C. per il proprio funzionamento si avvale del supporto tecnico ed operativo della struttura alla quale, sulla base dell'ordinamento dell'ente, è attribuita la competenza in merito al controllo di gestione. Il dirigente responsabile di tale struttura fornisce inoltre le strumentazioni tecniche ritenute necessarie, i locali idonei alle riunioni ed il supporto di segreteria.

Art. 5

(Funzioni)

1. La Struttura di Controllo e Valutazione:
 - definisce e propone all'approvazione del Presidente il sistema di misurazione e valutazione della performance;

- monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
 - comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi di governo dell'ente nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)
 - valida la Relazione sulla performance predisposta dall'Ufficio competente, la quale attesta che i risultati presentati rispecchiano l'effettiva situazione dell'Ente, e la propone al Presidente, assicurandone la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale;
 - garantisce la correttezza e fornisce consulenza in merito ai processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi previsti dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi e dai regolamenti dell'ente, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 - propone al Presidente, in conformità alla disciplina vigente nell'ente, la valutazione annuale dei dirigenti della Provincia e della Segreteria tecnico operativa dell'ATO 4 Latina, correlata all'attribuzione della retribuzione i risultato;
 - esprime pareri richiesti dall'Amministrazione e/o previsti nei regolamenti, sulle tematiche della gestione e della valorizzazione delle risorse umane e sull'evoluzione dei sistemi di controllo;
 - verifica il corretto svolgimento del procedimento di valutazione del personale incaricato di posizione organizzativa correlato all'attribuzione della retribuzione di risultato vistando le relative schede compilate sulla scorta di relazione annuale sulle attività;
 - è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dall'ANAC;
 - propone tutte le modifiche necessarie per l'allineamento degli strumenti predisposti alle linee guida di volta in volta emanate dall'ANAC;
 - promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
 - cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione
 - verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
 - cura ogni altro adempimento previsto da norme di legge, di statuto o regolamento, o richiesto dal Presidente;
2. La S.V.C. è inserita nello svolgimento delle attività di controllo strategico, volto a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
 3. Possono essere assegnate alla S.V.C. le funzioni volte ad assicurare la fattibilità dei programmi, di cui alle linee programmatiche degli indirizzi generali di governo del Presidente;
 4. I risultati dell'attività di competenza costituiscono oggetto di una relazione almeno annuale al Presidente.

Art. 6
(Compenso)

1. I membri della S.V.C. hanno diritto ad un compenso annuo, determinato nel decreto di nomina, in misura non superiore all'importo previsto con decreto ministeriale per i membri del Collegio dei revisori dei conti, a sua volta abbattuto del 10%, previa presentazione di fattura o ricevuta fiscale.
2. Il compenso del componente Presidente è maggiorato del 20%. Nel compenso sono comprese le spese di viaggio, trasferta, alloggio ed ogni eventuale altra spesa correlata;
3. Il compenso determinato ai sensi del comma precedente è corrisposto, con cadenza trimestrale, a cura del dirigente responsabile del settore cui è attribuita la gestione degli affari generali dell'ente.

Art. 7
(Entrata in vigore)

1. Il presente atto è immediatamente esecutivo, valido ed efficace. Esso è pubblicato in Albo Pretorio per giorni 15, ai sensi di legge vigente.
2. Con l'entrata in vigore del presente disciplinare automaticamente sono abrogate, anche implicitamente, tutte le norme in contrasto riportate in regolamenti che regolavano in precedenza la stessa materia. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.